

**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. **51**

del **23-01-2017**

OGGETTO: rinnovo rapporto convenzionale tra Università degli Studi di Palermo e Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" per l'espletamento degli adempimenti previsti dal D. Lgs 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., da assicurarsi in favore dell'A.O.U.P. per il tramite del Settore di Medicina del Lavoro e di Radioprotezione dell'Università, avente validità di anni uno a decorrere dal 01.01.2017.

<p>Proposta n. 1/6 U del 18/01/2017</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 4 pagine:</i></p> <p>Ufficio Convenzioni Il Funzionario Responsabile Sig.ra Cinzia Di Noto</p> <p><i>Cinzia Di Noto</i></p> <p>Il Responsabile dell'Unità di Staff Affari Generali ed Istituzionali Rag. Antonino di Gregorio</p> <hr/>	<p>Area Gestione Economico - Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Autorizzazione spesa n. 25</p> <p>Del 23-01-2017</p> <p>Conto di costo 5.02.02.01.1702</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Gestione Economico - Finanziaria e Patrimoniale <i>ad interim</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Circular Stamp: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE A.O.U.P. PALESMO]</i></p>
---	---

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Resp.le Unità di Staff *[Signature]*


[Circular Stamp: A.O.U.P. "PAOLO GIACCONO" - Università degli Studi di Palermo - Ufficio Convenzioni - Unità di Staff Affari Generali ed Istituzionali]

**Il Direttore Generale
dott. Renato Li Donni**


Nominato con Decreto del Presidente della Reg. Siciliana n. 211/Serv.1/S.G. del 24.06.2014
Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art.3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo 229/99

del Direttore Amministrativo **dott. Roberto Colletti**
e del Direttore Sanitario **dott. Luigi Aprea**
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante

[Signature]



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**




DIREZIONE GENERALE

Delibera n°...51


del 23.01.2017

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;
- VISTO** l'art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2009 ai sensi del quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale; nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende "subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende" a far data dal 1 settembre 2009;
- VISTO** il D. Lgs. n. 230/95 concernente "Attuazione della Direttive 89/618 Euratom, 90/641 Euratom 96/29 Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e s.m.i.;
- VISTI** i protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 29 gennaio 2015 pubblicati nella GURS n. 9 del 27 febbraio 2015, in atto vigenti;
- RAVVISATA** la necessità di ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in materia mediante l'individuazione di un esperto qualificato, definito ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera u del D. Lgs 230/95 quale "*persona che possiede le cognizioni e l' addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione.*"
- CONSIDERATO** che questa AOUP in atto non possiede nel proprio organico personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l'espletamento dell'incarico in parola e, pertanto, si rende necessario procedere all'affidamento del compito ad un consulente esterno;
- CONSIDERATO** che l'Università degli Studi di Palermo (*di seguito brevemente Università*), e, per essa, il Settore di Medicina del Lavoro e di Radioprotezione, è dotato di figure professionali atte all'espletamento delle prestazioni professionali richieste e che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 66 del D.P.R. 382/80 nonché del proprio regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi, emanato con D.R. n. 3930 del 01/12/2011 la stessa è



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**




DIREZIONE GENERALE

- autorizzata a svolgere prestazioni di tipo professionale nell'interesse di committenti pubblici e privati;
- che l'AOUP ha manifestato la volontà di avvalersi delle professionalità presenti nell'ambito predetto Settore dell'Università per l'espletamento degli adempimenti in narrativa regolamentati da opportuni accordi convenzionali;
- VISTA** la nota prot. 99835 del 21.12.2016 con la quale il Settore di Medicina del Lavoro e di Radioprotezione dell'Università ha chiesto a questa AOUP di voler comunicare le proprie determinazioni in merito al rinnovo, per l'anno 2017, dei rapporti in parola.
- VISTA** la nota prot 1/6 CU del 09.01.2017 dell'Ufficio Convenzioni con la quale questa AOUP ha manifestato il proprio interesse alla prosecuzione di detti rapporti convenzionali;
- RITENUTO** tra le parti contraenti di regolamentare i rapporti giuridici ed economici secondo quanto previsto dallo schema di convenzione composto da 4 pagg e da nr 12 artt., sottoscritto tra le stesse che, allegato alla presente, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- PRESO ATTO** che le prestazioni professionali di Esperto qualificato oggetto del presente accordo verranno eseguite dall'ing. Elio Tomarchio, nato a Messina, il 05/11/1957, designato dall'Università con autonoma decisione;
- PRECISATO** che l'attività svolta dal professionista in AOUP in attuazione del presente accordo, non costituisce rapporto di lavoro subordinato con la stessa mantenendo l'Università la piena titolarità del rapporto in essere con il proprio professionista;
- STABILITO** che in virtù del presente atto autorizzativo l'AOUP, si impegna a trasferire all'Università un corrispettivo € 40.000,00 oltre IVA, da gravarsi sul bilancio dell'AOUP, E.F. 2017, che verrà corrisposto a seguito di emissione di fattura corredata di una relazione tecnica con il dettaglio delle prestazioni eseguite;
- DATO ATTO** che in attuazione dei presenti accordi, l'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale dell'AOUP, è autorizzata allo stanziamento e al trasferimento all'Università della somma sopradetta la quale dovrà gravarsi sul capitolo del bilancio dell'AOUP, dalla stessa individuato;
- CON** Il parere favorevole del Direttore Sanitario dell'AOUP che viene sostanziato dalla firma sul presente atto;


Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

- il rinnovo del rapporto convenzionale tra Università degli Studi di Palermo e Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" per l'espletamento degli adempimenti previsti dal D. Lgs 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., da espletarsi in favore dell'A.O.U.P., per il tramite del Servizio di Medicina del Lavoro e di Radioprotezione dell'Università, secondo le modalità esplicitate nello schema di convenzione che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale, avente validità di anni uno a decorrere dal 01.01.2017;
- di prendere atto che le prestazioni professionali richieste verranno espletate dall'Ing. Elio Tomarchio nato a Messina, il 05/11/1957 che assicurerà gli adempimenti richiesti per conto dell'Università ;
- di far gravare gli oneri economici a carico dell'AOUP, quantificati in € 40.000,00 oltre IVA, derivanti dall'esecuzione del presente atto, sul capitolo di bilancio di competenza E.F. 2017 identificato dall'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale;
- di autorizzare l'Area economico-Finanziaria e Patrimoniale alla liquidazione dei compensi in favore dell'Università degli Studi di Palermo;
- di notificare il presente provvedimento all'Università degli Studi, nonché all'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale - Ufficio Contabilità Fornitori dell'AOUP, e al Resp.le del Servizio Trasparenza per gli adempimenti di competenza;
- di rendere immediatamente esecutiva, per ogni conseguente effetto, la presente deliberazione.



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Direttore Amministrativo

Dott. Roberto Colletti

Il Direttore Sanitario

Dott. Luigi Aprea

Il Direttore Generale

Dott. Renato LiDonni

Segretario Verbalizzante

ESTREMI ES ESECUTIVITA'	PUBBLICAZIONE
<input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 6. Ufficio Atti Deliberativi Il Responsabile	Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53 comma 2, a decorrere dal <u>23-01-17</u> e fino al <u>21-02-17</u> Ufficio Atti Deliberativi
<input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.	La presente Delibera è stata registrata nell'apposito registro del Collegio Sindacale Ufficio Atti Deliberativi
<input type="checkbox"/> Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.28 comma 6 legge regionale 26 marzo 2002 n.2 è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi della L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.	

La presente deliberazione è composta da n. _____ pagine

NOTE:

**CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL
DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995 N. 230 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI - ESPERTO QUALIFICATO.**

TRA

L'Università degli Studi di Palermo, codice fiscale n. 80023730825 – partita IVA 00605880822, con sede a Palermo, Piazza Marina n. 61, in persona del Rettore, Prof. Fabrizio Micari, nato a Palermo il 14/02/1963, operante ai fini del presente atto tramite il Servizio di Radioprotezione con sede a Palermo, Viale delle Scienze, Ed. 6 (d'ora innanzi denominato "Università")

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (di seguito denominata A.O.U.P.), con sede in Palermo, via del Vespro, 129, codice fiscale n. 05841790826, nella persona del Direttore Generale Dott. Renato Li Donni, nato a Palermo il 27/01/1950, (d'ora innanzi denominata "Committente")

PREMESSO CHE

- l'A.O.U.P., nel perseguimento dei propri fini istituzionali, svolge attività che comportano l'esposizione di persone a radiazioni ionizzanti;
- l'A.O.U.P., deve avvalersi di un Esperto Qualificato ai sensi del D.Lgs. n. 230/95 ("Attuazione delle Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti") e successive modifiche ed integrazioni;
- l'Esperto Qualificato è, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. u) del D.Lgs. n. 230/95, soggetto che possiede cognizioni ed addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radio-tossicologico, assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel "Decreto";
- l'A.O.U.P. non ha personale strutturato con specifica competenza qualificata come richiesto dal D.Lgs. n. 230/95;
- le Università possono svolgere, avvalendosi di proprio personale, prestazioni di tipo professionale nell'interesse di committenti pubblici o privati in applicazione dell'art. 66 del D.P.R. n. 382/80 e del Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi, emanato con D.R. n. 3468 del 06/10/2014;
- è attivo presso l'Università degli Studi di Palermo il Servizio di Radioprotezione con competenze nel campo della sorveglianza fisica;
- con nota prot. n. 1/6 CU del 09/01/2017 l'A.O.U.P., ha manifestato l'intenzione di continuare ad avvalersi delle professionalità presenti presso il Servizio di Radioprotezione mantenendo il rapporto convenzionale con l'Università, per l'espletamento dei suddetti adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

Il Committente, al fine di ottemperare alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 230/95, richiede all'Università – che accetta – una prestazione di tipo professionale come meglio specificato all'articolo 2 della presente convenzione, per gli adempimenti previsti dal citato Decreto Legislativo e per ogni altro adempimento previsto da quest'ultimo, dalle norme di legge e regolamenti di esecuzione ovvero da eventuali modifiche normative successive sulla medesima materia.

Articolo 2 – Responsabilità e doveri dell'Università

L'Università, per il tramite del Servizio di Radioprotezione, provvede affinché il personale individuato per l'esecuzione della prestazione curi tutte le incombenze che la normativa, menzionata all'articolo 1, affida alla competenza di quest'ultimo, coadiuvando ciascun responsabile degli impianti radiologici e collaborando con i Responsabili dei Servizi dell'Azienda di volta in volta interessati.

L'Università, per il tramite del Servizio di Radioprotezione vigila sulla correttezza, regolarità e precisa esecuzione delle prestazioni necessarie per la realizzazione delle attività di cui al citato D.Lgs. n. 230/95.

L'Università, per il tramite del Servizio di Radioprotezione e dell'incaricato della prestazione di cui al successivo art. 3, è autorizzata ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., con il presente atto, al trattamento dei dati personali detenuti dal Committente per le attività istituzionali, ai fini dell'espletamento dell'incarico e nei limiti delle esigenze derivanti dallo stesso.

Fermo restando il rispetto delle vigenti norme, l'Università vigila, acquisendo pure espresso impegno dall'incaricato di cui all'art.3, sull'obbligo a mantenere il segreto e a non dare informazioni e/o notizie di quanto si sia venuto a conoscenza sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla presenza del citato incaricato della prestazione nei locali del Committente.

L'Università, per il tramite del Servizio di Radioprotezione e del citato incaricato della prestazione, presenterà al Committente nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente una relazione tecnico-descrittiva sulle attività svolte, sui risultati conseguiti, sulla regolare esecuzione delle prestazioni relative alle funzioni assegnate, e provvederà all'effettuazione delle comunicazioni previste dalle norme in materia.

L'Università garantisce l'impegno e la professionalità necessari per il conseguimento del miglior risultato.

Articolo 3 - Responsabile della prestazione

L'Università designa l'Ing. ELIO TOMARCHIO, nato a Messina, il 5/11/1957, Esperto Qualificato in radioprotezione, iscritto all'albo nazionale degli Esperti Qualificati di III grado, ricercatore presso il Dipartimento Energia, Ingegneria dell'Informazione e Modelli Matematici, quale Responsabile della esecuzione della prestazione.

L'eventuale sostituzione del responsabile della esecuzione della prestazione da parte dell'Università dovrà essere approvata dal Committente.

Articolo 4 - *Obblighi del Committente*

Il Committente metterà a disposizione almeno una unità di personale cui affidare compito di segreteria (raccolta informazioni, compilazione schede, trasmissione delle comunicazioni etc.), oltre a un locale destinato alla detenzione della documentazione di legge e alla conservazione dei dosimetri, nonché i mezzi, le attrezzature e le necessarie informazioni, assicurando al Responsabile dell'esecuzione della prestazione le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, e provvederà a quanto previsto per i datori di lavoro dal D.Lgs. n. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5 - *Compenso*

Per tutti gli adempimenti sopra specificati ed ogni altro prescritto dalla vigente normativa in materia, il Committente corrisponderà all'Università il corrispettivo di euro 40.000,00 (quarantamila) a consuntivo dell'attività svolta. La somma di cui al precedente comma, oltre IVA, sarà liquidata dall'A.O.U.P. a seguito di presentazione di apposita fattura da parte dell'Università, alla quale dovrà essere allegata una relazione dettagliata con la specificazione delle prestazioni eseguite.

Articolo 6 - *Tempi e durata dell'esecuzione della convenzione*

La presente convenzione avrà la durata di anni 1 (UNO) a decorrere dallo 01/01/2017 e potrà essere rinnovata previo consenso esplicito delle parti.

Articolo 7 - *Segretezza*

L'Università, nella persona del Responsabile della esecuzione della prestazione di cui all'art. 3, nel periodo di vigenza della convenzione, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Committente, in virtù della presente convenzione.

Il Committente, analogamente, è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività oggetto della presente convenzione per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, e documenti, di cui fosse venuto a conoscenza, o che gli fossero comunicati dallo stesso Responsabile della esecuzione della prestazione, o dai suoi collaboratori, in virtù della presente convenzione e che non costituiscano l'oggetto della convenzione stessa.

Articolo 8 - *Utilizzazione e pubblicazione dei risultati*

Il Committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente convenzione, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l'utilizzo del nome dell'Università per scopi pubblicitari.

E' esclusa l'utilizzazione dei risultati della prestazioni quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, salvo espressa autorizzazione.

L'Università, nella persona del Responsabile esecuzione della prestazione, potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati. Essa non potrà farne, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente, che non sarà irragionevolmente negata.

Articolo 9 – Modifica o risoluzione

La presente convenzione potrà essere modificata o risolta prima della scadenza previo espresso accordo tra le parti ovvero al subentrare di nuove disposizioni normative che dovessero contrastare con le clausole in esse contenute.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy ed proprio Regolamento in materia di protezione dei dati personali.

Il Committente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente convenzione.

Articolo 11 – Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione della presente convenzione sarà competente il foro di Palermo.

Articolo 12 - Registrazione e spese

La presente convenzione, sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte II art. 1, punto b) del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno in tal caso a carico della parte che intende richiederla.

Eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del Committente.

Palermo li 16.01.2017

Letto, confermato e sottoscritto

Il Rettore
Prof. Fabrizio Micari

Il Direttore Generale dell'A.O.U.P.
Dott. Renato Li Donni